

Adunanza del 16 novembre 1915.

Sono presenti il Vice Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, impedito; il Consigliere Verardo, il Direttore generale Cocci ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione. È giustificata l'assenza del Consigliere Beneduce.

1. Sinistro Ettore Cocci.

Il Direttore generale riferisce che, il 17 settembre 1915 moriva in Vienna per bronco-pneumonia specifica tubercolare il Sig. Ettore Cocci, nato il 1° giugno 1885, impiegato della "Navigazione Generale" ad Alessandria d'Egitto il quale fino dal 1907 era assicurato per L. 4.992 con polizza della "Concordia", di forma mista a 20 anni, emessa per la sua natura (assicurazioni popolari) senza visita medica, in base alle dichiarazioni dell'assicurato contenute nella polizza.

Il Dottore bandolato che cominciò a curare l'assicurato ai primi di luglio u.s., risponde nella sua relazione, alle domande del questionario, come in appresso:

- in base ai sintomi osservati l'inizio della malattia deve riportarsi a 5, o 6 mesi anteriore all'epoca della mia prima osservazione.

- lo svolgimento della malattia fu ininterrottamente e rapidamente progressivo.

- non mi risulta che esista un nesso fra questa malattia ultima e le precedenti condizioni patologiche del soggetto.

- il soggetto non aveva precedentemente sofferto di malattie predisponenti.

- nell'anamnesi familiare si rileva che la madre non di forma tubercolare, tutti gli altri parenti diretti e collaterali non presentarono affezioni sospette di esserlo.

dy

- il paziente non soffrì in precedenza malattie degne di nota, non contrasse sifilide,

- Nessuna intemperanza nessuna intossicazione; solo può avere <sup>influito</sup> sull'esito di questa ultima malattia il clima al quale fu sottoposto a Massaua ed il regime in vita un po' disagiato.

- l'assicurato non sospettava la natura della malattia per la quale venne a soccombere.

- nel complesso posso affermare che nessun precedente morbo personale ha determinato nel

soggetto predisposizione o preparazione alla malattia che lo condusse a morte. Il padre è tuttora vivo e sano, i genitori della madre morirono longevi più che ottantenni.

La consulenza medica alla quale è stato sottoposto l'incartamento per il suo parere, così si esprime:

• l'assicurato non ha dichiarato all'epoca dell'assicurazione la causa della morte della madre, che risulta dal certificato post mortem essere stata la tubercolosi. Il sinistro si può contestare.

Ma l'ufficio competente, riferisce il Direttore Generale, ha osservato: che la domanda della proposta causa della morte, l'assicurato si limitò a rispondere indicando l'età della morte della madre (anni 32) tacendone la causa.

In luogo della risposta si trovano infatti due tratti di linea.

Non vi ha dubbio quindi che non si può parlare di reticenza o di falsa dichiarazione; il defunto Sig. Tocci non ha risposto o perché non era in grado di rispondere, non conoscendo la causa di morte della madre, ed anche perché la concordia

non ebbe ad insistere pu avere una categorica risposta al riguardo?

Comunque, la "Concordia" non si è preoccupata di questa mancata risposta, sebbene fosse stato interessantissimo per la salutarione del rischio di conoscere la causa di morte della madre verificatasi in giovane età. La "Concordia" ha quindi, fino dalla data di emissione della polizza, rinunciato implicitamente a sollevare delle eccezioni qualunque fosse stata per risultare in seguito detta causa di morte.

Ma a questo punto, osserva l'ufficio, fondando l'attenzione sulle dichiarazioni contenute nella proposta, viene fatto di chiedersi: se non è invocabile la reticenza per la nessuna risposta data dall'assicurato alla domanda riflettente la causa di morte della madre, finché non potrebbe fondarsi la contestabilità del sinistro sulla risposta negativa data alla domanda "Si sono nella vostra famiglia persone affette da tisi?".

Arg

Puo tale risposta negativa essere considerata di tale natura, ed entità da determinare la nullità del contratto in base al disposto dell'art. 429 del Cod. di Commercio?

Al riguardo l'ufficio osserva:



è risaputo in tesi generale che le famiglie che hanno la disgrazia di perdere qualche membro in causa del terribile morbo della tubercolosi si procurano di tenere celata ai terzi la causa di morte e che tutti gli sforzi per nascondere la sono maggiormente intensificati perche nulla trapeli ai figli ai quali, per una pietosa menzogna si finisce col dare una versione affatto diversa sulla natura della malattia che ha colpito i congiunti.

Nella fattispecie si osserva poi che la madre del Sig. Bocci, morì quando egli era bambino, (non poteva contare più di 10-12 anni), che il signor Bocci nato il 3 Giugno 1883 fu riconosciuto dalla madre soltanto nel 1891, che il defunto si divise dalla propria famiglia giovanissimo, per recarsi all'estero; tutti elementi questi che autorizzano l'ipotesi che mai abbia avuto conoscenza della natura vera della malattia che condusse a morte la mamma,

Ed allora è facile dedurre che se il sig. Bocci non rispose alla domanda che lo interrogava sulla causa di morte della madre è perché effettivamente l'ignorava e che perciò era in buona fede quando rispondeva negativamente alla successiva

domanda "vi sono nella vostra famiglia persone affette da tisi?"

A proposito di questa domanda si crede opportuno unicamente per il dovere di prospettare tutte le eccezioni che in caso di contestazione del sinistro potrebbero sollevarsi ex adverso, di rilevare che la domanda stessa, così come è formulata, e volendo sofisticare, si presta ad una doppia interpretazione.

Non vi è dubbio che la Concordia usando del tempo presente (vi sono ecc.) intendeva, come deve intendersi, di riferirla all'ammessa famiglia dell'assicurato, nessuna distinzione fatta per i componenti sia defunti, sia viventi, ma potremmo anche sostenere che il defunto con la risposta: no intendeva di affermare che al presente, ossia fra i viventi, non vi erano persone affette da tisi.

dmj

Per concludere: considerato che il contratto di assicurazione assunto senza il controllo della visita medica è in vigore da circa 8 anni, avuto riguardo alle circostanze succedute per dimostrare la possibilità che l'assicurato ignorasse la causa di morte della madre e quindi l'esistenza della tubercolosi in fa-

miglia (si tratterebbe di un caso isolato); tenuto presente quanto afferma il medico curante per escludere in modo preciso che malattie progressive abbiano determinato nel soggetto la predisposizione o la preparazione alla malattia che lo condusse alla tomba; il Direttore Generale è di avviso che una contestazione del sinistro non sia consigliabile mancando la prova provata per invocare l'art. 429 del Cod. di Comm. e per affrontare, eventualmente, un giudizio con la speranza di uscirne vittorioso.

Tutto al più si potrebbe, tentare a mezzo dell'Ispettore competente, di arrivare ad una transazione sulla base del 50 al 60% del capitale assicurato, salvo ad ammettere il sinistro a liquidazione, per la somma inizialmente assicurata qualora qualsiasi offerta di transazione incontrasse resistenza da parte degli interessati.

Il Comitato, udita la relazione del Direttore Generale;

ritenuto che nel caso in esame manchino elementi per tentare con qualche probabilità di buon esito la contestazione del sinistro; e che con ogni probabilità fallirebbe anche ogni

tentativo per una transazione con gli interessati.  
è di parere che consenta liquidare senz'altro la  
polizza per la somma assicurata.

## 2. Obbligazioni sorteggiate.

Uedite le comunicazioni del Direttore Generale;  
Ricordata la propria deliberazione 7 ottobre  
u.s., ratificata dal Consiglio di Amministra-  
zione il 16 del mese stesso, con la quale fu au-  
torizzata la Banca d'Italia a riscuotere il ca-  
pitale di rimborso di n. 100 obbligazioni delle  
Strade Ferrate Meridionali, sorteggiate nella estra-  
zione del 21 giugno 1915 e facenti parte delle  
attività cedute dalla Società "Reale" e "Fondia-  
ria" per il complessivo importo di L. 53.000. -;

dy

Considerato che nella stessa estrazione sono  
state sorteggiate altre 9 obbligazioni, pure fa-  
cianti parte delle dette attività;

Ricordata la deliberazione di massima  
del 26 Novembre 99 del Consiglio di Ammini-  
strazione, ed a complemento della propria  
deliberazione in data 7 Ottobre 1915, il Comi-  
tato delibera, salva ratifica del Consiglio, di  
autorizzare la Banca d'Italia a riscuotere per  
conto dell'Istituto Nazionale il capitale di

rimborso in L. 4.500 di altre nove obbligazioni delle Strade Ferrate Meridionali sorteggiate nell'estrazione del 21 giugno 1915, che provengono dalla Società "la Fondiaria" e figurano comprese in tre certificati nominativi di deposito.

### 3. Polizza Pedersani.

Il Direttore Generale riferisce che, in seguito alla deliberazione 7 ottobre scorso del Comitato Permanente, relativa alla polizza di L. 50.000 emessa dallo Istituto a favore del Sig. Pedersani, fu comunicato alla Agenzia Generale di Bologna che il rischio derivante dalla necessità professionale dell'assicurato di recarsi nella zona di guerra per esequirsi lavori alla dipendenza del Genio Militare, poteva essere garantito limitatamente a L. 20.000, e mediante il sopra-premio annuo del 5% del capitale assicurato.

Dalla espressione usata dall'interessato nella sua domanda di garanzia per descrivere la località in cui doveva recarsi: Zona di operazioni di guerra pareva doversi arguire che egli avrebbe dovuto recarsi nelle linee avanzate per costruire, in dipendenza del Genio Militare,


fonti strade e trincee con evidente aggravamento del rischio di morte.

Nea la suddetta Agenzia Generale di Bologna ha rimesso all'Istituto in data 27 scorso mese, una lettera dell'Agente locale di Cervaleone nella quale fra l'altro e detto, riferendosi all'assicurato:

egli non si dovrebbe considerare come un militare in zona di operazioni, destinato a non sfuggire i maggiori rischi della guerra, ma come un impresario di lavori nelle zone di retrovie, dove fara atto di presenza a larghi intervalli di giorni, e libero di evitare ogni pericolo eventuale.

AS.

Il Direttore Generale considerando che gli schiarimenti forniti dall'Agente locale di Cervaleone mutano di molto le condizioni del rischio cui l'assicurato sarebbe esposto, giacche egli non dovrà esplicare la sua attivita nelle linee avanzate, ma nelle retrovie, non costantemente in zona di guerra, ma a larghi intervalli di giorni, non comandato, ma libero di evitare ogni pericolo - e tenuto presente che di conseguenza il rischio che il sig. Pedersani corre in forza della sua professione, e molto minore



di quello a cui è esposto un ufficiale in zona di operazioni - esprime il parere che possa ridursi nella misura del 2.50% l'ammontare del soprappremio a corrispettivo del rischio, ed estendersi la garanzia all'intera somma assicurata.

Il Comitato, accogliendo il parere del Direttore Generale, ammette che sia estesa a tutta la somma assicurata, di L. 50.000 - la garanzia del rischio di guerra domandata dal signor Pedrazani, col soprappremio del 2.50 per cento, a condizione che sussista in fatto quanto egli ha dichiarato, che cioè egli assume lavori nelle zone di retrovie, e non in quelle di operazioni di guerra.

#### 4. - Impiegato cas. Giovanni Serra.

Il Direttore Generale ricorda che, con deliberazione 24 marzo 1915, il Comitato Permanente, informato delle condizioni economiche e delle domande del Sig. Cas. Giovanni Serra, approvava la sua proposta di concedere al predetto impiegato un anticipo di L. 400. - oltre le L. 250. - già concesse, elevando così il suo debito verso l'Istituto a L. 625. da rimborsarsi a rate mensili.

vale concessione però, come già il sussidio di L. 100. precedentemente accordatogli, giusta deliberazione 26 gennaio 1915 del Comitato, non vale a sollevare i gravi imbarazzi economici in cui si trovava il cav. Serra, il quale ha continuato pertanto e tuttora persiste a chiedere per iscritto, verbalmente, e a mezzo di autorevoli persone, un miglioramento dello stipendio fattogli all'atto della sua assunzione, in L. 3000.-

È mancata però la possibilità di adottare alcun provvedimento in tal senso a favore del Serra anche perché effettivamente il suo rendimento come impiegato non lo consente.

In tale stato di cose l'ufficio III. al quale il Serra è addetto, nell'intento di meglio utilizzarlo e di fargli realizzare qualche maggiore guadagno proponeva di mandarlo in missione per tre mesi, con funzioni ispettive, in Sardegna, dove egli conta numerose conoscenze essendo di origine sarda.

Il Direttore Generale non ha però creduto opportuno aderire alla proposta del predetto ufficio, sia perché è lecito dubitare che il Serra, date le sue condizioni economiche possa avere presso gli Agenti il prestigio necessario nei fun-

AS

rionari addetti alle ispezioni, sia perché il provvedimento darebbe modo forse al Serra di realizzare qualche maggior guadagno, ma non potrebbe certo portare all'Istituto vantaggi corrispondenti alla spesa.

Sembrirebbe invece più conveniente al Direttore Generale trasferire senz'altro il Serra dalla Direzione Generale ad una delle Agenzie Generali della Sardegna, conservandogli l'attuale stipendio.

L'Agenzia Generale prescelta potrebbe adibire il Serra a qualche lavoro d'ufficio sollevando in compenso l'Istituto dell'attuale aggravi per concorso spesa d'Agenzia, e valendosi altresì per la produzione alla quale egli, nella Sardegna che afferma di conoscere bene, potrebbe dedicarsi con profitto, ciò che gli consentirebbe di aumentare colle provvidioni lo stipendio corrispostogli dalla Direzione Generale e di togliersi quindi tenuto anche conto del minor costo della vita in Sardegna, dalle attuali sue triste condizioni.

Il Comitato aderisce in massima alla proposta del Direttore Generale, autorizzandolo

a trattare con una delle Agenzie Generali della Sardegna, alle migliori condizioni possibili per l'Istituto.

5. Polizza Guarnieri Giulio.

Il Direttore Generale riferisce che il Sig. Giulio Guarnieri, assicurato della "Nordic Union", chiese il 29 luglio la copertura del rischio di guerra in relazione alla sua polizza. Sebbene fosse già trascorso il termine utile per prendere in esame tale domanda; considerati gli speciali motivi che avevano impedito all'assicurato di venire a conoscenza delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione, fu estesa al Contratto in parola la garanzia del rischio di guerra mediante il sovrappremio del 3% del capitale assicurato.

DM

Ora il sig. Guarnieri, con sua del 31 scorso mese, significando di non poter sobbarcarsi all'onere del detto corrispettivo, propone di continuare il pagamento dei premi relativi alla sua polizza per mantenere in vigore il contratto nel caso augurabile che egli abbia a sopravvivere, chiedendo, nel caso contrario, la liquidazione del valore di riscatto



agli aventi diritto.

L'articolo V. delle Condizioni contrattuali della Compagnia "Norwich-Union", dice testualmente:

In tempo di pace l'assicurato avrà piena facoltà di arruolarsi per servizio militare di terra nella milizia e come volontario, entro i confini del Regno d'Italia, ma la polizza perderà ogni e qualsiasi validità ove l'assicurato s'ingaggi in alcuno dei suddetti servizi in tempo di guerra.

È quindi fuor di dubbio che l'interpretazione ad literam dell'articolo suddetto porterebbe all'annullamento della polizza nell'atto stesso in cui il titolare si presenta sotto le armi senza il consenso dell'Impresa Assicuratrice.

Quittavia in considerazione del fatto che le norme adottate prevedono la liquidazione del valore di riscatto per l'ecedenza sulle L. 20.000. di capitale assicurato, l'ufficio competente sarebbe del parere di estendere tale beneficio anche alla polizza in questione.

Nel caso che il Comitato Permanente conforti del suo appoggio tale parere, il Direttore Generale avverte che si presenta un secondo

quesito: se cioè nel caso di morte dell'assicurato per causa di guerra si dovrà liquidare agli aventi diritto:

- il valore di riscatto calcolato all'epoca del decesso.
- oppure quello calcolato alla data dell'arruolamento.

Le condizioni di polizza, all'articolo citato, prevedono come data di arruolamento l'atto stesso dell'entrata in servizio militare: parrebbe quindi che di conseguenza anche il valore di riscatto, se eventualmente si dovesse procedere alla liquidazione di esso, dovrebbe essere calcolato all'epoca in cui l'assicurato si presentò sotto le armi.

Am

In questa evenienza si dovrebbe anche supporre che nel caso fosse continuata la concessione dei premi, l'Istituto dovrebbe restituire i premi versati durante il periodo di tempo a decorrere dall'arruolamento fino al decesso.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Direttore Generale, è d'avviso che, esclusa la applicabilità dell'articolo V delle condizioni generali della polizza della Norwich Union



possa essere accolta la domanda di liquidazione del valore di riscatto per la occidua sulle lire 20.000.- di capitale assicurato, da regularsi con riguardo ai premi pagati.

6. Cessione di annualità governative dovute alla Società "Riviera di Ponente",

Il Direttore Generale ricorda che, in data 24 agosto u. s. il Comitato, occupandosi della proposta di cessione di annualità presentata dalla "Società An. Riviera di Ponente Ing. R. Negri", confermando i concetti discussi ed accolti dal Consiglio nella sua adunanza 3 maggio, esprimeva l' avviso che la proposta operazione potesse accogliersi qualora l'art. 11 della appendice alla convenzione di concessione da stipularsi fra le Ferrovie dello Stato e la Società medesima, venisse modificato come appresso:

Art. 11) "L'Amministrazione ferroviaria, a sua volta, a corrispettivo delle facoltà di impo-  
samento e di esercizio delle centrali elettriche di S. Dalmarco di Cenda e di Sarona secondo gli articoli precedenti, si impegna di considerare come fissa e continuativa per tutta

la durata del contratto una parte del canone di cui all'art. 19 del contratto 30 dicembre 1913 e cioè limitatamente alla somma di L. 400.000. somma che sarà sempre invariabilmente corrisposta alla Società Negri o ai cessionari della detta annualità, sia nel caso di esercizio diretto per parte della stessa Amministrazione Ferroviaria, sia anche nel caso che essa non ritenga o non possa valersi delle facoltà predette.

L'Amministrazione delle ferrovie fece conoscere di non poter accettare la frase non possa valersi di cui infine all'articolo stesso e il Comitato, deliberando in merito, nella sua adunanza 24 Agosto, confermava l'avviso che l'art. 11 dovesse essere redatto nei seguenti termini dianzi stabiliti.

Am

Con sua lettera 9 corrente mese la Società Veltina Riviera di Ponente ha ora fatto conoscere all'Istituto:

a) che le ferrovie dello Stato sarebbero disposte a chiudere l'ultima frase del citato articolo, anziché con la formula: sia anche nel caso che essa non ritenga o non possa valersi della facoltà predetta, con quest'altra: sia anche nel caso che



non venga attuata la facoltà suddetta;

b) che essa è disposta ad accettare il saggio di interesse del 5.50% in luogo di quello del 5.25, già consentito;

c) che esige, come conditio sine qua non che l'acquisto sia esteso a tutte le 21 annualità di L. 400.000 dichiarando di dovere, in caso contrario, rinunciare definitivamente all'operazione;

In merito a tali comunicazioni il Direttore Generale osserva:

1) che pur essendo la formula proposta per l'art. 11 più comprensiva e larga in quanto non vi è <sup>alcuna</sup> accenno alle cause / convenienti o impossibilità / dell'eventuale mancato esercizio delle centrali elettriche da parte delle Ferrovie, essa lascia tuttavia scoperti i casi di forza maggiore agli effetti dei quali non è ammissibile una rinuncia tacita;

2) che il saggio di interesse non potrebbe attualmente essere che del 5.50% e che quindi l'offerta elimina una difficoltà;

3) che la condizione della lettera c), in quanto implichi lo immediato versamento

della intera somma di capitalizzazione, non potrebbe essere accolta.

Ricordata pure la riserva, che fu espresa nella adunanza 3 Maggio scorso del Consiglio di Amministrazione, di destinare al completamento di questa operazione limitata per allora a sole L. 2.600.000. le eventuali eccedenze che, in seguito, potessero rimanere disponibili sui fondi destinati ad acquisto di annualità governative, e rispondendo a domanda del Consigliere Verardo, il Direttore Generale avverte che, avuto riguardo agli impegni assunti, non sarebbe da escludere la possibilità di far luogo, fra qualche mese, all'accennato completamento.

Il Comitato, preso atto delle comunicazioni del Direttore Generale, ricordando che sulla formula del citato art. 11 della appendice alla convenzione di concessione, da stipularsi fra le ferrovie dello Stato e la Società Riviera di Ponente, fu sentito il parere autorevole dell'Avv. Bonelli, capo dell'ufficio legale della Banca d'Italia,

delibera che lo stesso avvocato Bonelli sia interpellato anche per la nuova formula che, secondo quanto ha riferito la predetta Società, l'Amministrazione ferroviaria sarebbe disposta a consentire.

Dopo di ciò il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario

